ERRORI MEDICI: RESTA FERMO IL LIMITE DELLA "COLPA GRAVE"
NULLI I PATTI DI MANLEVA DELLE STRUTTURE PRIVATE CON I MEDICI

Commento all'ordinanza n. 9949 della Corte di Cassazione del 17 aprile 2026

Con la recente ordinanza n. 9949, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il problema della rivalsa della Struttura privata nei confronti dei medici che svolgono la propria attività in libera professione.

Più precisamente, nel caso in questione, il medico libero professionista – condannato in primo grado al rimborso integrale di quanto pagato dalla Struttura privata alla paziente a titolo di risarcimento del danno – aveva fatto valere in appello l'applicabilità dell'art. 9 della Legge Gelli, chiedendo, da un lato, che venisse accertato in giudizio l'eventuale suo dolo o colpa grave e, dall'altro lato, che il risarcimento alla paziente danneggiata fosse diviso al 50% con la Struttura privata.

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello, precisando che **l'art. 9 della Legge Gelli è una norma imperativa e, quindi, inderogabile**. In particolare, mentre l'art. 7 della Legge Gelli disciplina i rapporti tra professionisti sanitari/strutture sanitarie e i pazienti, statuendo il cd. "doppio binario" e distinguendo tra responsabilità contrattuale (della Struttura) ed extracontrattuale (del professionista sanitario dipendente), il successivo art. 9 riguarda esclusivamente i rapporti interni tra professionista sanitario e Struttura, sancendo il diritto di quest'ultima alla rivalsa nei confronti del professionista di cui si è avvalso per l'erogazione della prestazione sanitaria. Tale diritto è esercitabile solo nell'eventualità in cui venga accertato il dolo o la colpa grave del professionista sanitario che, in concreto, ha cagionato l'evento dannoso.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha evidenziato che: "*l'**esercente la professione sanitaria**, **anche se libero professionista** e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, **opera quale ausiliario della struttura** ai sensi dell'art. 1228 c.c. (richiamato dall'art. 7, primo comma, l. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), **con la conseguenza che quest'ultima** — secondo la qui condivisa esegesi della norma codicistica fornita da Cass. 11/11/2019, n. 28987 — **risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario è regolato dalla disciplina della rivalsa siccome dettata dall'art. 9 della l. n. 24/2017***".

Da questo principio discende la **nullità dei patti di manleva** che tipicamente vengono fatti sottoscrivere ai professionisti sanitari dalle Strutture private. In altre parole, è nulla qualunque clausola contrattuale che preveda che il professionista sanitario si faccia esclusivo carico di qualsiasi responsabilità per eventuali danni da lui provocati nell'esecuzione della propria attività, indipendentemente dal fatto che siano addebitabili a colpa (lieve o grave) o dolo. Una disposizione di questo genere, infatti, contrasta con quanto previsto dall'art. 9 della Legge Gelli, che, come detto, è norma inderogabile.

Per maggiori informazioni in merito al tema trattato, scrivici a orl.protetto@sioechcf.it: saremo lieti di risponderti!

Un caro saluto a tutti e alla prossima *newsletter*.

Il Comitato ORL Protetto